



**COMUNE DI SALCEDO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

via Roma, 4/c - 36040 SALCEDO (VI) - tel. 0445.888241 fax 0445.888338 - e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it  
C.F. 84002530248 - P.IVA 00603780248

N° 118 REG. PUBBLIC.

PUBBLICATO  
dal 25 (25) LUGLIO 2018  
al 26 (26) LUGLIO 2018



Prot. 2089/18

Salcedo, 25.luglio.2018

Oggetto: Limitazione temporanea di spazi ad uso e/o destinazione pubblica (area ad uso parcheggio della sede municipale). Ordinanza n° 619;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

**PREMESSO** che nella giornata del 26 luglio, che coincide con la festività del locale patrono, tra le iniziative in programma vi è anche un incontro tra gli alunni che nell'anno 1956 frequentavano la classe "prima" alle scuole elementari e l'allora insegnante Sig.ra A.M. e che gli stessi a distanza di oltre 60 anni intendono salutare ed omaggiare la loro "prima maestra";

**DATO ATTO** che il calendario delle manifestazioni patronali prevede che la messa solenne sia celebrata alle ore 19,00 e, da sempre, essendo notevole l'afflusso dei fedeli e dei partecipanti, tutte le aree del centro e limitrofe, destinate e/o utilizzabili quali parcheggi o spazi di sosta, risultano sempre saturi;

**CONSIDERATO** che l'area comunale antistante alla sede municipale è attualmente di uso pubblico e viene adibita a parcheggio a servizio della sede municipale e delle strutture ivi presenti (ambulatorio, ecc.);

**RITENUTO** necessario garantire, su tale area, alcuni posti auto da riservare ai partecipanti all'incontro, in particolare anche per agevolare l'accesso alla sala consiliare ove è prevista la cerimonia;

**VISTI** gli artt. 4, 5 e 7 - comma 4° - del D. Leg.vo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato il D.P.R. 29.12.1992 n° 495 (Regolamento);

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTA** la sentenza 19 Settembre 2002 emessa dal T.A.R. Veneto sez. I relativa alla competenza dei dirigenti per l'emissione di ordinanze attinenti alla regolazione della circolazione stradale;

**VISTI** gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**RITENUTA** propria la competenza in forza del decreto sindacale n° 02/2018 in data 15.06.2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa;

**ORDINA**

-1) ai fini della regolamentazione ed utilizzo dell'area pubblica adibita a parcheggio e pertinente all'edificio sede della casa municipale (area privata normalmente utilizzata per la sosta a servizio degli uffici e della sede ambulatoriale), nella giornata di giovedì 26 luglio 2018 - dalle ore 15,00 pomeridiane e fino alle ore 24,00 - viene istituito il divieto di sosta sullo spazio antistante e sulla porzione lato sud/est adiacente all'accesso carraio prospiciente alla S.P. n° 91 Farneda, al fine di permettere lo stazionamento dei veicoli delle persone partecipanti all'incontro sopra menzionato;

-2) di procedere alla transennatura ed apposizione di specifica segnaletica di preavviso, unitamente a copia della presente ordinanza, fermo restando che dovrà in ogni caso essere garantito il transito sia veicolare che pedonale nel modo più ampio per l'accesso alle restanti parti dell'area pubblica utilizzabili quale parcheggio;

**DISPONE**

-1) la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Breganze ed al Comando Polizia Locale Nordest-VI di Thiene, a cui il Comune è consorziato per i servizi e le funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale;


-2) l'apposizione di copia della presente all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequenza al fine di darne la massima pubblicità alla cittadinanza;

E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazione trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i..

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D. Leg.vo n° 285/1992 e s.m.i. l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di gg. 60:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- a norma dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.) e secondo le procedure previste dell'art. 74 del Regolamento (D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i.), in ordine all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
- geom. Maurizio Covolo -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Covolo", is written over the typed name.